

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2955

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 1991, in un testo risultante dall'unificazione

del disegno di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

(V. Stampato Camera n. 2415)

e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati GARGANI (736); CASINI Carlo (852); VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, FRACCHIA, BARGONE, FERRARA, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, ORLANDI, TORTORELLA, TRABACCHI, TURCO e VACCA (2242); DEL PENNINO, LA MALFA, BOGI, BRUNI Giovanni Battista, CASTAGNETTI Guglielmo, DE CAROLIS, DUTTO, FIRPO, GRILLO Salvatore, GUNNELLA, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ e SANTORO (2705)

(V. Stampati Camera nn. 736, 852, 2242 e 2705)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 luglio 1991

Riordinamento dei consigli giudiziari e norme sulla temporaneità e sulla reversibilità delle funzioni dei magistrati ordinari

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

CONSIGLI GIUDIZIARI

CAPO I

COSTITUZIONE E FUNZIONI

Art. 1.

(Costituzione e competenza territoriale)

1. Il consiglio giudiziario è costituito presso la Corte di cassazione e presso ogni corte di appello.

2. Il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione esercita le sue funzioni con competenza sugli uffici giudiziari della Corte di cassazione e della procura generale presso la stessa Corte e sui magistrati che prestano servizio in tali uffici.

3. Il consiglio giudiziario presso la corte di appello esercita le sue funzioni con competenza sugli uffici giudiziari del distretto e sui magistrati che in essi prestano servizio.

4. Il consiglio giudiziario dura in carica quattro anni.

Art. 2.

(Funzioni)

1. Il consiglio giudiziario:

a) formula ogni due anni, sulla base delle indicazioni fornite dai titolari degli uffici direttivi, le proposte per l'eventuale suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari del distretto, per la destinazione dei magistrati a tali sezioni e per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni ed ai singoli magistrati, applicando, in relazione alle esigenze concrete degli uffici, le direttive del Consiglio superiore della magistratu-

ra. Le proposte sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura con le richieste, i reclami e le osservazioni che le riguardano;

b) attribuisce, nel corso dell'anno, provvisoriamente a ciascun magistrato le funzioni e dispone le supplenze e le applicazioni dei magistrati, provvedendo sulle richieste e sui reclami presentati in materia dai magistrati;

c) decide sulle aspettative e sui congedi;

d) propone al Consiglio superiore della magistratura la nomina e la revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti delle sezioni specializzate estranei alla magistratura;

e) segnala ai titolari degli uffici giudiziari le eventuali deficienze riguardanti il funzionamento degli uffici e formula proposte dirette a rimuoverne le cause e a migliorare l'organizzazione dei servizi;

f) nel mese di gennaio di ogni anno presenta in seduta pubblica la relazione sullo stato della giustizia nel distretto nell'anno precedente;

g) esprime parere al Consiglio superiore della magistratura in ordine all'assegnazione delle funzioni agli uditori giudiziari all'esito del tirocinio, previa acquisizione dei relativi atti e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio stesso;

h) svolge ogni altro compito che il Consiglio superiore della magistratura gli deleghi nell'ambito delle sue funzioni istituzionali;

i) esprime parere al Consiglio superiore della magistratura, quando quest'ultimo ne faccia richiesta, sui tramutamenti, sull'assegnazione delle funzioni e sul conferimento degli incarichi previsti dagli articoli 20 e 23, nonché sul conferimento ai magistrati di funzioni amministrative e di incarichi extragiudiziari;

l) redige ogni due anni, entro il mese di marzo, un rapporto sull'attività dei singoli magistrati; sulla loro capacità tecnico-professionale; sulla loro laboriosità, tenendo conto a tal fine del carico e del tipo di lavoro ad essi assegnato e dei prospetti

statistici; e sulla loro diligenza, anche in relazione al rispetto dei termini previsti dalle leggi processuali. Il rapporto è trasmesso al Consiglio superiore della magistratura perchè sia inserito nel fascicolo personale e notificato in copia all'interessato, il quale, entro quindici giorni dalla data della notificazione, può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore, espletate le eventuali opportune indagini, decide definitivamente, confermando o modificando il rapporto.

Art. 3.

(Poteri nell'esercizio dell'attività)

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni il consiglio giudiziario può convocare magistrati del distretto, disporre accertamenti, acquisire atti e documenti, richiedere informazioni ai dirigenti degli uffici del distretto ed al Ministero di grazia e giustizia, ricevere istanze e osservazioni sul funzionamento degli uffici giudiziari del distretto ed altresì sollecitare il Consiglio superiore della magistratura, il Ministro di grazia e giustizia ed i dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 4.

(Scioglimento del consiglio giudiziario)

1. Il consiglio giudiziario è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, quando ne diviene impossibile il funzionamento.

Art. 5.

(Poteri del Ministro di grazia e giustizia e del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di:

a) chiedere al consiglio giudiziario informazioni circa il funzionamento della

giustizia nel distretto e fare al riguardo le comunicazioni che ritiene opportune;

b) acquisire i risultati degli accertamenti svolti dal consiglio giudiziario;

c) ottenere copia del processo verbale delle sedute del consiglio giudiziario.

2. Il Ministro di grazia e giustizia può intervenire, anche attraverso un sottosegretario di Stato, alle riunioni del consiglio giudiziario e può trasmettere note, osservazioni e chiarimenti, quando lo ritiene opportuno o quando il consiglio giudiziario ne fa richiesta.

3. Il Consiglio superiore della magistratura può prendere visione e richiedere copia di qualunque atto del consiglio giudiziario.

CAPO II

COMPOSIZIONE

Art. 6.

(Composizione del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione)

1. Il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione è composto:

a) dal presidente aggiunto della Corte di cassazione;

b) dal procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione;

c) da sette magistrati con funzioni di legittimità, dei quali almeno uno che eserciti funzioni giudicanti ed uno che eserciti funzioni requirenti, eletti con voto personale e segreto tra quelli in servizio presso la Corte di cassazione;

d) da quattro avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, eletti con voto personale e segreto dagli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Art. 7.

(Composizione del consiglio giudiziario presso la corte di appello)

1. Il consiglio giudiziario presso la corte di appello è composto:

a) dal presidente della corte di appello;
b) dal procuratore generale presso la corte di appello;

c) da sette magistrati, dei quali almeno uno che eserciti funzioni giudicanti ed uno che eserciti funzioni requirenti, eletti con voto personale e segreto tra i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto;

d) da quattro avvocati iscritti ad uno degli albi del distretto, che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni, eletti con voto personale e segreto dagli avvocati e dai procuratori iscritti agli albi del distretto.

Art. 8.

(Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario)

1. Il consiglio giudiziario elegge nella sua prima seduta, a scrutinio segreto e con la partecipazione al voto di almeno due terzi dei componenti, un presidente, un vicepresidente ed un segretario tra i magistrati componenti elettivi.

2. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per età.

Art. 9.

(Personale di segreteria)

1. Alla segreteria del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione è addetto personale di cancelleria ed altro personale ausiliario in servizio presso la medesima Corte.

2. Alla segreteria del consiglio giudiziario presso la corte di appello è addetto personale di cancelleria ed altro personale ausiliario in servizio presso la medesima corte.

CAPO III
ELEZIONE DEI COMPONENTI

Art. 10.

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. In materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza dalla carica dei componenti magistrati del consiglio giudiziario si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.

2. Non sono eleggibili gli avvocati che abbiano subito una delle sanzioni disciplinari previste dai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, se non siano passati almeno cinque anni dalla applicazione della sanzione.

3. Non sono eleggibili gli avvocati iscritti all'elenco speciale degli avvocati e procuratori con esercizio limitato alle cause ed affari inerenti all'ufficio cui sono addetti.

4. Non sono eleggibili coloro che abbiano fatto parte del consiglio giudiziario per la cui rinnovazione vengono indette le elezioni, nonchè i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza.

5. Non possono far parte dei consigli giudiziari i componenti del Consiglio superiore della magistratura ed i componenti dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori e del Consiglio nazionale forense.

6. I componenti del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione non possono far parte di consigli giudiziari presso le corti di appello.

7. I componenti del consiglio giudiziario decadono qualora non intervengano a quattro sedute consecutive senza giustificato motivo.

Art. 11.

(Presentazione delle liste)

1. I componenti magistrati del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione

sono eletti da magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la Corte medesima. I componenti magistrati del consiglio giudiziario presso la corte di appello sono eletti dai magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto.

2. Le elezioni si effettuano in collegio unico, mediante sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere sino a sette candidati e deve comprendere almeno un magistrato che eserciti funzioni giudicanti ed uno che eserciti funzioni requirenti.

3. Le elezioni dei componenti avvocati si effettuano in collegio unico, mediante sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere sino a quattro candidati.

4. Per le elezioni del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione le liste devono essere presentate, per i componenti magistrati, da magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la stessa Corte e, per i componenti avvocati, da avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

5. Per la elezione del consiglio giudiziario presso la corte di appello le liste devono essere presentate, per i componenti magistrati, da magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto e, per i componenti avvocati, da avvocati e procuratori iscritti agli albi del medesimo distretto.

6. Le liste devono essere sottoscritte da un numero di persone non inferiore a dieci e pari almeno al 5 per cento degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista.

Art. 12.

(Espressione del voto)

1. Ciascun elettore esprime il voto di lista ed eventuali voti di preferenza, nell'ambito della lista votata, in numero non superiore a due, per quanto riguarda i

componenti avvocati, e non superiore a tre, per quanto riguarda i componenti magistrati.

Art. 13.

(Assegnazione dei seggi)

1. Al fine dell'assegnazione dei seggi si divide per sette il numero dei voti validi espressi nel collegio per l'elezione dei componenti magistrati e per quattro il numero dei voti validi espressi nel collegio per l'elezione dei componenti avvocati.

2. A ciascuna lista è attribuito un numero di seggi pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei voti validi che essa ha conseguito per il quoziente di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui i seggi assegnati a norma dei commi 1 e 2 siano inferiori a sette per i componenti magistrati ed a quattro per i componenti avvocati, i seggi non assegnati si attribuiscono, in ordine decrescente, alle liste che presentano i maggiori resti.

4. Nell'ambito di ciascuna lista i candidati sono eletti secondo l'ordine delle preferenze ricevute, salvo quanto previsto dal comma 5.

5. Qualora, effettuate le operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, non risultino far parte del consiglio giudiziario almeno un magistrato che eserciti funzioni giudicanti ed uno che eserciti funzioni requirenti, è eletto, nell'ambito della lista che ha riportato il maggior numero di voti, il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze tra quelli che assicurano la conformità della composizione del consiglio alle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7, in luogo del candidato che sarebbe risultato eletto con il minor numero di voti secondo l'ordine delle preferenze ricevute.

6. In ogni caso di parità o di mancanza di preferenze sono eletti i candidati che precedono secondo l'ordine di lista.

Art. 14.

(Reclami)

1. I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali debbono essere presentati al Consiglio superiore della magistratura entro il quindicesimo giorno successivo alla data di proclamazione dei risultati. Tali reclami non hanno effetto sospensivo.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la necessaria documentazione, decide sui reclami di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla loro presentazione.

3. Le decisioni del Consiglio superiore della magistratura in materia di eleggibilità possono essere impugnate dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino alla sede nella quale si è svolta l'elezione; le decisioni in materia di operazioni elettorali possono essere impugnate dinanzi al Consiglio di Stato. L'impugnazione è proposta con ricorso, che deve essere presentato entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 15.

(Rinnovo del consiglio giudiziario)

1. Le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario sono di norma indette contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio giudiziario rimane in carica il consiglio giudiziario precedente.

3. Nel caso previsto dal comma 1 dell'articolo 4, le nuove elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento.

Art. 16.

(Sostituzione dei componenti eletti)

1. Il componente elettivo che cessa dalla carica prima della scadenza del consiglio

giudiziario viene sostituito, entro trenta giorni e fino alla scadenza suddetta, dal primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine delle preferenze ricevute. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 13.

2. Quando la sostituzione di cui al comma 1 non può aver luogo nell'ambito della stessa lista per mancanza di candidati non eletti ovvero perchè non può essere assicurata la presenza nel consiglio giudiziario di almeno un magistrato che eserciti funzioni giudicanti e di uno che eserciti funzioni requirenti, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal consiglio giudiziario entro sessanta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire.

3. L'elezione suppletiva avviene secondo le modalità previste dal presente capo, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non può contenere candidati in numero superiore a quello dei componenti da eleggere.

Art. 17.

(Insediamento)

1. Entro venti giorni dalla data della proclamazione dei risultati elettorali, il presidente aggiunto della Corte di cassazione convoca il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione e il presidente della corte di appello convoca il consiglio giudiziario presso la corte di appello.

Art. 18.

(Sedute del consiglio giudiziario e pubblicità)

1. Alle sedute dei consigli giudiziari concernenti le materie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* del comma 1 dell'articolo 2 partecipano tutti i componenti. Alle sedute concernenti le materie di cui alle lettere *i)* ed *l)* del suddetto comma 1 dell'articolo 2 partecipano soltanto i componenti magistrati.

2. Le sedute sono pubbliche, salvo che il consiglio giudiziario deliberi altrimenti per esigenze di tutela del diritto dei terzi.

3. Le deliberazioni sono rese pubbliche presso gli uffici del distretto, salvo che il consiglio giudiziario disponga altrimenti, e sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 19.

(Deliberazioni)

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

TITOLO II

CONFERIMENTO DI FUNZIONI NELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Art. 20.

(Uffici direttivi)

1. Sono uffici direttivi quelli di:

- a) presidente della Corte di cassazione;
- b) procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;
- c) presidente di corte di appello e procuratore generale presso la stessa corte;
- d) presidente del tribunale per i minorenni, procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale e presidente del tribunale di sorveglianza;
- e) presidente del tribunale e procuratore della Repubblica;
- f) presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari;
- g) pretore dirigente e procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale.

Art. 21.

(Durata dell'ufficio)

1. I titolari degli uffici direttivi rimangono in carica quattro anni.

2. È consentito, per una sola volta, il conferimento per altri quattro anni di un ulteriore incarico per ufficio direttivo in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di corte di appello.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, centottanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, adotta i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare la copertura degli uffici direttivi che si rendono vacanti.

4. Il procedimento disciplinato dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, deve in ogni caso concludersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici direttivi di presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la stessa Corte.

Art. 22.

(Funzioni giurisdizionali)

1. Il presidente della corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali presso sezioni dei propri uffici diverse da quelle cui essi sono assegnati sulla base della tabella compilata ogni biennio ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1987, n. 479, soltanto previo provvedimento motivato nei casi di impedimento del presidente di sezione o del pretore designati o di gravi esigenze di servizio; il provvedimento deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

Art. 23.

(Funzioni di collaborazione direttiva)

1. Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

- a) presidente di sezione della Corte di cassazione;
- b) presidente di sezione di corte di appello;
- c) procuratore generale aggiunto presso la corte di appello;
- d) presidente di sezione di tribunale;
- e) presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari;
- f) procuratore della Repubblica aggiunto;
- g) dirigente di sezione di pretura.

Art. 24.

(Durata dell'ufficio)

1. I titolari degli uffici di cui all'articolo 23 durano in carica quattro anni.

2. È consentito, per una sola volta, il conferimento per altri quattro anni di un diverso incarico di collaborazione direttiva in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto.

Art. 25.

(Condizioni per la nomina)

1. Gli uffici direttivi e di collaborazione direttiva non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ha luogo entro i successivi due anni.

Art. 26.

*(Cessazione dall'ufficio
per scadenza dell'incarico)*

1. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 21 ed al comma 2 dell'articolo 24, alla scadenza dell'incarico

il magistrato che ha esercitato funzioni direttive o di collaborazione direttiva ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti ovvero, in mancanza, a sedi situate nello stesso distretto o in uno dei distretti più vicini a quello nell'ambito del quale è ricompresa la sede di provenienza.

Art. 27.

(Reversibilità delle funzioni)

1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di merito.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, a qualunque altro ufficio con funzioni di merito.

Art. 28.

*(Assegnazione a funzioni diverse.
Trasferimento ad altra sede)*

1. Il magistrato può chiedere l'assegnazione a funzioni diverse o il trasferimento ad altra sede, quando siano decorsi due anni di effettivo svolgimento delle precedenti funzioni.

2. Decorsi quattro anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura dispone d'ufficio entro centottanta giorni, sentito l'interessato, l'assegnazione ad altra funzione nella stessa sede ovvero, qualora ciò non sia possibile, il trasferimento ad altra sede.

3. Nel caso in cui il termine di cui al comma 2 pervenga a scadenza contemporaneamente nei confronti di più magistrati, il Consiglio superiore della magistratura provvede, in via prioritaria, a disporre l'assegnazione ad altre funzioni o il trasferi-

mento ad altra sede dei magistrati che esercitano funzioni monocratiche e dei magistrati assegnati alle sezioni fallimentari del tribunale.

Art. 29.

(Criteri per l'assegnazione a funzioni diverse e per il trasferimento ad altra sede)

1. Le decisioni del Consiglio superiore della magistratura relative all'assegnazione a funzioni diverse ed al trasferimento ad altra sede sono adottate sulla base della valutazione della capacità tecnico-professionale del magistrato, della sua laboriosità e della sua diligenza. Ai fini della valutazione il Consiglio superiore tiene conto anche del rapporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l).

2. In via sussidiaria, le decisioni di cui al comma 1 sono adottate sulla base della durata del servizio effettivamente prestato presso gli uffici giudiziari.

Art. 30.

(Abolizione delle qualifiche)

1. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. L'attribuzione delle funzioni è subordinata alla effettiva disponibilità dei relativi posti in organico.

2. Sono abolite e sono sostituite dalla qualifica di magistrato tutte le qualifiche della magistratura ordinaria, fatta eccezione per quella di uditore giudiziario.

3. Il trattamento economico corrispondente alla abolita qualifica di magistrato di tribunale si consegue all'atto della nomina a magistrato. Dopo tre anni da tale nomina si consegue il trattamento economico corrisposto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai magistrati di tribunale dopo tre anni dalla nomina. Il trattamento economico corrispondente alle abolite qualifiche di magistrato di corte di appello, di magistrato di Corte di cassazione e di magistrato di Corte di cassazione

dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori si consegue, rispettivamente, dopo undici, diciotto e ventisei anni dalla nomina a magistrato. Il trattamento economico corrispondente alle abolite qualifiche di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche si consegue all'atto del conferimento delle relative funzioni.

4. Le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono relative alla nomina a magistrato di tribunale si intendono riferite alla nomina a magistrato. Le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono relative alla nomina alle altre abolite qualifiche della magistratura ordinaria, ivi comprese quelle concernenti i requisiti dell'anzianità minima richiesta e della durata minima del servizio giudiziario compiuto, si intendono riferite alla attribuzione delle funzioni corrispondenti alle suddette qualifiche; in quanto non incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge e dunque non abrogate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

(Modifica del ruolo organico della magistratura)

1. Nel ruolo organico della magistratura è istituito il posto di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

2. Nel ruolo organico della magistratura i posti di avvocato generale presso la Corte di cassazione sono soppressi e sostituiti da altrettanti posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, meno uno.

3. Nel ruolo organico della magistratura i posti di avvocato generale presso la corte

di appello sono soppressi e sostituiti da altrettanti posti di procuratore generale aggiunto.

4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge occupano il posto di avvocato generale presso la Corte di cassazione continuano ad esercitare le relative funzioni.

Art. 32.

*(Vacanze negli incarichi.
Disposizioni regolamentari)*

1. Le vacanze negli incarichi di cui agli articoli 20 e 23 determinatesi nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge sono annunciate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o comunque rese note dal Consiglio superiore della magistratura ai fini del conferimento degli incarichi.

2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Governo emana un regolamento per disciplinarne l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 33.

(Disposizioni transitorie)

1. Nei confronti dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di un incarico direttivo o di collaborazione direttiva da almeno tre anni i termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 ed al comma 1 dell'articolo 24 sono prorogati di un anno.

2. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di un incarico direttivo o di collaborazione direttiva da almeno quattro anni possono continuare ad esercitare tale incarico fino alla scadenza del termine di nove anni dalla data del conferimento dell'incarico medesimo.

3. Nei confronti dei magistrati in servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma 2 dell'articolo 28 è prorogato di un anno.

Art. 34.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 32, le quali entrano in vigore il giorno successivo a quello della suddetta pubblicazione.